



VADEMECUM PROFESSIONISTI E SOCIETÀ PER SERVIZI TECNICI

INFORMAZIONI INERENTI LA SEZIONE 4 DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI RELATIVA ALLE PROCEDURE NEGOZiate E AGLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI CUI AL D.LGS 36/2023 PER I SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA E ALTRI SERVIZI TECNICI DEL COMUNE DI LUCCA

Il Comune di Baone in attuazione dell'Atto di Regolazione e dell'Avviso Pubblico per le modalità di formazione e di utilizzo dell'elenco degli operatori economici, ha predisposto appositi *vademecum* per ogni sezione in cui è articolato l'elenco:

- Sez. 1: Elenco delle Cooperative sociali di tipo B) o loro Consorzi;
- Sez. 2: Elenco delle Imprese esecutrici di Opere e Lavori Pubblici;
- Sez. 3: Elenco dei Fornitori di Beni e Servizi;
- Sez. 4: Elenco dei Professionisti e delle Società per Servizi Tecnici;
- Sez. 5: Elenco dei Restauratori per interventi di restauro e risanamento conservativo (*art. 182 c. 1bis d.lgs 42/2004 e s.m.i.*)

I vademecum riportano le informazioni necessarie all'operatore economico per l'iscrizione nelle sezioni di interesse, nonché i requisiti richiesti per le procedure negoziate e per gli affidamenti diretti e le fasce di valore economico predisposte dalla S.A. per le predette sezioni.

L'iscrizione nell'elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune di Baone, né l'attribuzione di alcun diritto al candidato in ordine ad un eventuale affidamento.

Il presente vademecum è dedicato alla **Sezione 4: Professionisti e Società per Servizi Tecnici**.

L'operatore economico, per informazioni e chiarimenti in merito all'iscrizione nella sezione di interesse, dovrà utilizzare la seguente mail:ufficiotecnico@comune.baone.pd.it o in alternativa la PEC: baone.pd@cert.ip-veneto.net

L'operatore economico dovrà essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC), oltre che di firma digitale del legale rappresentante o altri soggetti muniti di procura speciale con rappresentanza

L'iscrizione agli elenchi non è obbligatoria per servizi che rientrano nella fascia di valore economico da € 0,01 - € 4.999,99.

Il ricorso all'elenco è escluso nel caso di adesioni alle convenzioni-quadro stipulate dai Soggetti Aggregatori¹ anche in ossequio al d.P.C.M. che individua le categorie merceologiche e le soglie².

Come esplicitato nell'Avviso di istituzione dell'elenco, l'utilizzo della sezione da parte della S.A. avverrà a partire dal *trentunesimo giorno* successivo alla data di pubblicazione del presente Vademecum.

È fatta salva la facoltà dei RUP di procedere ad affidamenti con differenti procedure, al di fuori dell'elenco, per specifiche e particolari esigenze adeguatamente motivate.

1. OPERATORI ECONOMICI AMMESSI

L'iscrizione nella Sezione 4 dell'elenco è aperta agli operatori economici in forma singola o associata nelle forme delineate **dall'art. 66 del d.lgs 36/2023**. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

Nello specifico, possono presentare domanda di iscrizione:

1. Professionisti singoli

che possono configurarsi come:

- Liberi Professionisti;
- Professionisti Associati (Studio Associato);
- Società tra Professionisti;
- Società di Ingegneria;
- Prestatori di Servizi ed Ingegneria (*art. 46, comma 1, lett. d*);
- Consorzio Stabile tra Società di Professionisti e Società di Ingegneria;
- Aggregazione tra imprese aderenti al contratto di Rete;

2. Raggruppamenti Temporanei di Professionisti già costituiti tra le figure sopra menzionate.

Nel caso dei Consorzi Stabili è comunque sempre ammessa l'iscrizione sia del Consorzio sia dei consorziati facenti parte del Consorzio.

Non saranno ammesse iscrizioni pervenute dal medesimo soggetto in composizione diversa da quella prescelta all'interno della medesima fascia di valore economico sia nelle varie configurazioni della forma singola sia tra queste e la forma del R.T.P.

A mero titolo esemplificativo: *l'operatore economico che si iscrive in una determinata fascia di valore economico in qualità di libero professionista non può, nella medesima fascia di valore economico, iscriversi anche nella forma di Professionisti Associati o di R.T.P. già costituito.*

Attenzione!! E' necessaria una perfetta corrispondenza tra la forma di iscrizione nell'elenco dei Professionisti (Sezione 4) . Il singolo professionista non

¹ DL 66/2014 conv. in L. 89/2014 e deliberazione ANAC "Elenco Soggetti Aggregatori"

² ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla l. 89/2014

potrà essere scelto/invitato se iscritto, *a titolo esemplificativo*, solo come Studio Associato.

2. MODALITÀ DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE 4 – PROFESSIONISTI E SOCIETÀ PER SERVIZI TECNICI

Una volta scaricata la modulistica dal sito del Comune di Baone l'operatore dovrà :

- a. inserire i dati anagrafici richiesti nell'apposita sezione;
- b. prendere visione delle prestazioni/categorie previste dalla S.A. (meglio specificate al successivo paragrafo 2) e delle fasce di valore economico, al fine di procedere ad una corretta iscrizione in riferimento ai requisiti posseduti;
- c. sottoscrivere digitalmente, a cura del professionista/legale rappresentante/altri soggetti muniti di procura speciale con rappresentanza, la domanda di iscrizione - riassuntiva delle dichiarazioni rilasciate a seguito del completamento dei campi previsti - unitamente all'ulteriore documentazione richiesta dalla S.A. necessaria ai fini dell'iscrizione (Dichiarazione circa il possesso dei requisiti da rendere nel modello "Scheda Tecnica di Dettaglio" unitamente al Curriculum Professionale) ed eventualmente quella facoltativa (es. qualifiche, certificazioni o, se ne ricorre il presupposto, l'Atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo tra Professionisti già costituito/ Consorzio ecc) sempre a cura del legale rappresentante/altri soggetti muniti di procura speciale con rappresentanza;

E' onere dell'operatore economico provvedere a mantenere costantemente aggiornata la documentazione inserita.

N.B. → *In caso di iscrizione come Consorzio Stabile tra Società di Professionisti e Società di Ingegneria è necessario inserire anche l'Atto Costitutivo del Consorzio, comprensivo dell'elenco dei consorziati, che dovrà essere mantenuto aggiornato a cura dell'operatore.*

N.B. → *In caso di iscrizione nella forma del Raggruppamento Temporaneo **già costituito** la domanda di iscrizione dovrà essere compilata nelle modalità sopra descritte, dal capogruppo/mandatario. Ai fini dell'iscrizione la documentazione da allegare dovrà comprendere altresì, l'Atto costitutivo del Raggruppamento ed ogni altra documentazione necessaria.*

La domanda di iscrizione, unitamente alla documentazione allegata, sarà automaticamente registrata. **L'abilitazione dell'operatore economico risulta automatica senza che ciò equivalga ad accettazione da parte della S.A. delle dichiarazioni ivi contenute.**

In merito alla documentazione da allegare, la S.A., in caso di verifiche a campione o di controlli necessari al fine di procedere ad un invito, si riserva di richiedere le opportune integrazioni.

La domanda di iscrizione presentata con modalità diverse da quanto previsto nel presente vademecum non sarà presa in considerazione e il mittente non riceverà alcuna comunicazione al riguardo. Il Comune di Lucca non assume alcuna responsabilità per il mancato inserimento della documentazione o per altri disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

La domanda di iscrizione comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nell'Atto Regolatorio e nell'Avviso e nelle loro eventuali integrazioni e modificazioni. L'operatore economico è tenuto a consultare il portale per prendere visione delle eventuali integrazioni e modificazioni. Il soggetto che richiede l'iscrizione è consapevole delle sanzioni penali previste ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni false e mendaci.

La validità delle iscrizioni è subordinata al verificarsi delle condizioni previste dalla S.A. in merito ai casi di rinnovo, sospensione e cancellazione dall'elenco dettagliati all'art. 3 dell'Avviso cui si rimanda integralmente.

3. CATEGORIE DI ISCRIZIONE E FASCE DI VALORE ECONOMICO

L'iscrizione nella sezione di riferimento avviene sulla base delle prestazioni/categorie possedute nonché, sulla base delle fasce di valore economico individuate dalla S.A..

La S.A. ha adottato apposita struttura *ad albero* articolata su un massimo di n. 2 (due) livelli di dettaglio:

- il primo livello individua la *prestazione*;
- il secondo livello, laddove previsto, individua la categoria di riferimento per la quale è richiesta la prestazione.

A mero titolo esemplificativo:

- **I livello:** prestazione
 - *Direzione Lavori*;
- **II livello:** categoria
 - Edilizia;
 - Strutture;
 - Impianti elettrici;
 - Altro.

Le fasce di valore economico individuate dalla S.A. sono di seguito riportate:

A2	<i>fino a € 4.999,99;</i>
B2	<i>pari a € 5.000,00, sino a € 20.000,00</i>
C2	<i>pari a € 20.001 sino a € 39.999</i>
D2	<i>pari a € 40.000,00, sino a € 139.999</i>
E2	<i>pari a € 140.000,00, sino a € 214.999</i>

L'iscrizione in una determinata prestazione o nel relativo livello di dettaglio della prestazione, laddove esistente, e in una determinata fascia di valore economico non determina automaticamente l'iscrizione nelle fasce economiche inferiori della medesima prestazione/livello di dettaglio. Gli operatori interessati pertanto, dovranno indicare non solo la fascia massima di interesse ma anche la fascia *minima* a partire dalla quale sono interessati ad essere individuati/invitati dal RUP.

È onere dell'operatore economico prendere corretta visione di quanto sopra riportato. In qualunque momento è possibile ampliare la propria iscrizione ad ulteriori prestazioni o ad ulteriori livelli di dettaglio presenti nonché, all'interno di ogni prestazione/livello di dettaglio, iscriversi ad ulteriori fasce di valore economico, fermo restando il possesso dei requisiti di iscrizione richiesti.

È sempre possibile la cancellazione da ogni livello e/o fascia di valore economico inizialmente individuata.

La S.A. ha ritenuto opportuno facilitare l'iscrizione da parte degli operatori economici istituendo solamente due livelli di dettaglio e inserendo, tra i documenti obbligatori per l'iscrizione, una **Scheda Tecnica di Dettaglio** (da compilare a cura dell'operatore economico sul modello predisposto) contenente la dichiarazione circa il possesso dei requisiti richiesti dalla S.A ed esplicitati al successivo paragrafo, e le informazioni relative alle esperienze pregresse svolte dagli operatori economici. E' stato ritenuto altresì, opportuno richiedere di allegare al predetto modello il **Curriculum Professionale**.

4. REQUISITI DI ISCRIZIONE

L'operatore economico deve dichiarare, ai sensi del d.P.R. 445/2000, di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla S.A. e di seguito esplicitati.

Non è ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento. Resta invece salva la facoltà di ricorrere a tale istituto in fase di gara, per le prestazioni consentite dalla legge.

Il mancato possesso anche solo di uno dei requisiti richiesti, o la perdita degli stessi, comporta la cancellazione dall'elenco per carenza di requisiti di iscrizione.

1. Requisiti di ordine generale

- a. insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dal d.lgs 36/2023;
- b. insussistenza di motivi ostativi all'esercizio della libera professione e all'accettazione di incarichi da parte della Pubblica Amministrazione secondo la vigente normativa e/o provvedimenti a proprio carico che comportino decadenza, divieti o sospensioni dall'Albo professionale, nonché insussistenza dei casi di cui all'art. 53, comma 16-ter del d.lgs 165/2001;

2. Requisiti di idoneità professionale

- a. requisiti di cui al D.M. n. 263 del 02/12/2016:

- laurea in ingegneria, architettura, geologia, archeologia o in un'altra disciplina tecnica attinente all'attività per la quale si intende procedere all'iscrizione oppure, per servizi che non richiedono il possesso di laurea, essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla

tipologia dei servizi che si intendono prestare;

- abilitazione all'esercizio della professione nonché iscrizione al relativo Albo professionale, se previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione Europea cui appartiene il soggetto.

L'operatore non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi, presenta iscrizione, comunque da ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

- Per le Società di Professionisti e Società di Ingegneria si richiedono i requisiti di cui agli artt. 2 e 3 del D.M. 263/2016;

b. iscrizione, qualora ne ricorra il presupposto, nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.). Le attività espletate devono trovare **coerenza** nel certificato della C.C.I.A.A..

L'operatore non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi dpresenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

c. possesso di polizza di responsabilità civile professionale – R.C. - in corso di validità.

d. all'operatore economico è richiesto altresì di dichiarare, utilizzando il modello **Scheda Tecnica di Dettaglio**, il possesso di ulteriori requisiti di idoneità professionale **obbligatori** per alcune tipologie di prestazioni e che assumono rango di requisiti di partecipazione per affidamenti/procedure negoziate (*es. Coordinatore per la Sicurezza, Collaudatore ecc*); è pertanto onere e interesse dell'operatore indicare il possesso di tali requisiti e/o provvedere ad aggiornare i propri dati in caso di acquisizione degli stessi in un momento successivo all'iscrizione, poiché **la mancata dichiarazione circa il possesso equivale a mancato possesso.**

3. Requisiti di idoneità tecnico-professionale

L'operatore economico deve possedere i requisiti di idoneità tecnico-professionale indicati dal d.lgs 81/2008 e s.m. in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

4. Requisito di capacità tecnica e professionale

Curriculum Professionale dell'operatore economico con descrizione delle esperienze pregresse riferite agli ultimi 10 anni antecedenti la data di iscrizione/rinnovo nell'Elenco degli operatori economici. E' onere ed interesse degli operatori economici mantenere costantemente aggiornato il Curriculum.

Le esperienze sono rapportate al periodo di attività, qualora inferiore a 10 anni.

Resta inteso che la S.A., nella predisposizione degli affidamenti, si riserva di richiedere requisiti speciali di capacità tecnica e professionale comunque proporzionati alla tipologia, all'importo e alla peculiarità del servizio stesso.

5. Requisito di capacità economica e finanziaria

Sulla base delle fasce di valore economico individuate dalla S.A., è stato stabilito quanto segue:

NON sono richieste dichiarazioni sulla capacità economico-finanziaria ai fini dell'iscrizione.

Resta inteso che la S.A., nella predisposizione degli affidamenti, si riserva di richiedere ulteriori requisiti speciali di capacità economico e finanziaria comunque proporzionati alla tipologia, all'importo e alla peculiarità del servizio stesso.

N.B. → La dichiarazione circa il possesso del requisito di cui sopra è resa tramite compilazione della Scheda Tecnica di Dettaglio messa a disposizione dalla S.A..

In caso di Consorzi stabili tra società di professionisti o società di ingegneria i requisiti di capacità tecnica e professionale ed economica e finanziaria devono essere posseduti dal Consorzio che può spendere, oltre ai requisiti maturati in proprio, anche quelli delle consorziate esecutrici.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE PER R.T.P. GIÀ COSTITUITI

Gli operatori economici possono iscriversi nell'elenco nella forma di **R.T.P. già costituiti**, tra le figure indicate all'art. 1 del presente Vademecum. Resta ferma la facoltà di partecipare alle procedure di gara in R.T.P. costituendi, facoltà che è sempre prevista dalla normativa vigente.

La S.A. infatti, con riferimento ad ogni appalto, ai fini della selezione degli operatori da invitare prende in considerazione la sola prestazione/categoria **prevalente**, pertanto l'operatore economico invitato ha sempre la facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di un R.T.P., sia nel caso in cui possieda tutti i requisiti richiesti dall'appalto sia nel caso in cui possieda esclusivamente la prestazione/categoria prevalente.

In merito ai requisiti di iscrizione richiesti:

I requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascuno dei componenti del raggruppamento.

I requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti da ciascuno dei componenti del raggruppamento in riferimento alle tipologie e alle figure professionali incaricate dell'esecuzione delle singole prestazioni.

In merito agli ulteriori requisiti, da rendere nella Scheda Tecnica di Dettaglio, **obbligatori** per alcune tipologie di prestazioni e che assumono pertanto rango di requisiti di partecipazione (*es. Coordinatore per la Sicurezza, Collaudatore ecc*), questi devono essere posseduti dalle figure professionali incaricate della specifica prestazione.

I requisiti di capacità tecnica e professionale e di capacità economica e finanziaria devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso ed in particolare dalla mandataria, in misura maggioritaria.

4. SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

In riferimento alla Sezione 4 in questione, l'osservanza del principio di rotazione avviene:

- a livello della singola prestazione (I livello), laddove non siano indicati ulteriori livelli di dettaglio, e per fascia di valore economico;
- a livello della categoria (II livello), laddove indicata, e per fascia di valore economico.

In merito ai principi di utilizzo dell'elenco nonché alle regole predisposte dalla S.A. in riferimento al principio di rotazione e alla diversa dislocazione territoriale degli operatori economici, si richiamano gli artt. 9 e 10 dell'Atto di Regolazione:

1. L'elenco è stato predisposto nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità, efficienza, pubblicità e imparzialità, nonché degli altri principi richiamati dalla normativa vigente;
2. L'inclusione degli operatori nell'elenco non è costitutiva né di diritti, né di aspettative, né di interessi qualificati in ordine alla sottoscrizione di futuri contratti con la S.A. del Comune di Baone;
3. Il Rup individua gli operatori economici per le procedure negoziate e per gli affidamenti diretti in relazione al settore merceologico/categoria di lavorazioni/prestazione **prevalente** e all'interno della fascia di valore economico relativo alla stessa;

Per tutto quanto non esplicitato nel presente Vademecum si rinvia all'Atto di Regolazione sopra richiamato e all'Avviso predisposti dalla S.A e consultabili dal portale.